Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 10 maggio 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 marzo 1943-XXI, n. 320.

Modificazioni alle vigenti disposizioni sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra gli ufficiali della Regia marina comunque collocati « a disposizione » o « fuori organico », i quali, a termini delle vigenti disposizioni, non possono aspirare all'avanza-

mento in dette posizioni, qualora abbiano prestato durante l'attuale guerra almeno sei mesi di servizio continuativo, possono conseguire una promozione nelle posizioni stesse.

Nei gradi per i quali la legge prescrive la compilazione di quadri di avanzamento la promozione prevista dal precedente comma si effettuerà con le stesse norme stabilite dalle disposizioni in vigore per la promozione degli ufficiali prescelti, ma non iscritti nei quadri di avanzamento del servizio permanente effettivo, collocati « a disposizione » o « fuori organico ».

Art. 2.

Gli articoli 85-*bis* e 99-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina approvato col Regio decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni, sono abrogati.

Restano fermi i conferimenti di rango concessi, in applicazione degli articoli sopra citati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Per la durata dell'attuale guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra i capitani di vascello, i capitani di fregata ed i capitani di corvetta, nonchè gli ufficiali del genio navale e di grado corrispondente, quando si trovino per una sola volta nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*) del 1° comma dell'art. 66 del testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, oppure per la seconda volta, a distanza non inferiore a dieci mesi dalla prima, nelle condizioni di cui alla lettera *c*) dello stesso 1° comma dell'art. 66, sono considerati definitivamente non prescelti per l'avanzamento in qualsiasi ruolo.

Art. 4.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo del tenente del Corpo Reale equipaggi marittimi direttore del Corpo musicale della Regia marina è stabilito ad anni 60.

Il predetto ufficiale può, tuttavia, essere trattenuto in servizio fino all'età di anni 65, con concessioni da rinnovarsi di anno in anno, semprechè conservi la piena idoneità fisica e professionale, a giudizio insindacabile del Ministro per la marina.

Art. 5.

La presente legge ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Racolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — CINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 8 febbraio 1943-XXI, n. 321.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « SS. Angeli Custodi », con sede in Arconate (Milano).

N. 321. R. decreto 8 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « SS. Angeli Custodi », con sede in Arconate (Milano), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO 8 febbraio 1943-XXI, n. 322.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Federico e Giuditta Fracaro », con sede in Usmate (Milano).

N. 322. R. decreto 8 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Federico e Giuditta Fracaro », con sede in Usmate (Milano), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO 1° aprile 1943-XXI, n. 323.

Autorizzazione alla Regia università di Pisa ad accettare una donazione.

N. 323. R. decreto 1° aprile 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Pisa viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 5034,90, disposta in suo favore dal comm. prof. Adolfo Angeli, quale rappresentante di apposito comitato per le onoranze al prof. Celso Borri, con atto pubblico in data 13 ottobre 1942-XX, per la istituzione di un premio quadriennale da intitolarsi al nome del prof. Celso Borri e da conferirsi ad un giovane che discuta la migliore tesi di laurea di scienze biologiche.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO 1° aprile 1943-XXI, n. 324.

Autorizzazione alla Regia università di Parma ad accettare una donazione.

N. 324. R. decreto 1° aprile 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Parma viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 30.000, disposta in suo favore dalla signora Emilia Botteri ved. Battistini, con riserva di usufrutto sua vita natural durante, con atto pubblico in data 17 novembre 1942-XXI, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome del prof. Giovanni Inzani e da conferirsi ad un laureando in medicina e chirurgia della Regia università di Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1943-XXI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** **Elenco. n. 21.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. 1950 Serie VI	17	375 —	Brun *Pascutta Eugenia* o *Zenie*, Angelo ed Elide fu Arturo, minori sotto la patria potestà della madre *Tramontina* Clementina fu Giovanni, ved. Brun *Pascutta*.	Brun-*Vos* o *Pascutta Zenie* o *Eugenia*, Angelo, ed Elide fu Arturo, minori sotto la patria potestà della madre *Tramontina Calandrin* Clementina fu Giovanni ved. Brun-*Vos* o *Pascutta*.
B. T. 1950 Serie XVI	4	500 —	Come sopra	Come sopra
B. T. 1944 Serie spec.	1736	5 —	Come sopra	Come sopra
P. N. 5 % (1915)	27105	25 —	*Dezanet Elisabetta* fu Vincenzo, ved. di Troyan Luigi, dom. a Milano.	*De Zanet Maria Elisabetta* fu Vincenzo, ved. di Troyan o Troian Luigi, dom. a Milano.
Cons. 3,50 % (1906)	271744	140 —	Camussi avvocato Eugenio fu Lodovico, dom. a Torino, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore della signora *Lucia Vassallo* fu Domenico, nubile dom. a Racconigi.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore della signora *Vassallo Margarita Lucia*, ecc., come contro.
Id.	723803	35 —	Farina *Antonia* di Luigi, moglie di Franchini Giovanni Battista, dom. a Garlasco (Pavia), vincolata per dote della titolare.	Farina *Maria-Antonia* di Luigi, ecc., come contro.
Rendita 5 %	123463	7.700 —	Grassi Michelina di Pasquale, moglie di Anghelè Ferdinando di *Giuseppe*, dom. a Lecce, vincolata per dote.	Grassi Michelina di Pasquale moglie di Anghelè Ferdinando di *Pantaleo*, ecc., come contro.
Id.	180644	2.300 —	Garbolino Caterina di Domenica, moglie di Enrico Giovanni, dom. a Torino, con usufrutto a favore di *Gianotti* Giovanni Battista fu Giuseppe, dom. a Torino	Come contro, con usufrutto a favore di *Genotti* Giovanni Battista fu Giuseppe, dom. a Torino.
Id.	114878	500 —	Tampelli Giuseppe fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Abbondanti Margherita di *Rufilio*, dom. a Savona	Tampelli Giuseppe fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Abbondanti Margherita di *Rufillo*, dom. a Savona.
Id.	175946	600 —	Maero *Antonio* fu *Antonio-Giovanni-Battista*, interdetto sotto la tutela di Maero *Giovanni* fu *Antonio-Giovanni-Battista*, dom. a Brossasco (Cuneo).	Maero *Antonio-Chiaffredo* fu *Giovanni-Battista*, interdetto sotto la tutela di Maero *Giovanni-Battista* fu *Giovanni-Battista*, dom. a Brossasco (Cuneo).
Id.	126697	440 —	Pecorini Umberto ed *Elisa* fu Eugenio, minori sotto la patria potestà della madre Rangoni Antonietta fu Giuseppe, dom. a Brescia, in parti uguali, vincolato	Pecorini Umberto ed *Elsa* fu Eugenio, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	476346	392 —	Ballerio Luigi fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Fauser *Tina* fu Paolo, ved. Ballerio, dom. a Milano.	Ballerio Luigi fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Fauser *Costantina*, ecc., come contro.
Id.	476347	77 —	Come sopra, con usufrutto vitalizio a Fauser *Tina* fu Paolo, ved Ballerio, dom. a Milano.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a Fauser *Costantina*, ecc., come contro.
Id.	476348	392 —	Ballerio Maria-Teresa fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Fauser *Tina* fu Paolo, ved. Ballerio, dom. a Milano.	Ballerio Maria-Teresa fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Fauser *Costantina*, ecc., come contro.
Id.	476349	77 —	Come sopra, con usufrutto vitalizio a Fauser *Tina* fu Paolo, ved. Ballerio, dom. a Milano.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a Fauser *Costantina*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50%	347306	644 —	Casella Vittorio fu Ercole, minore sotto la patria potestà della madre Ghelfi Angela fu Luigi, ved. Casella, dom. a Montecalvo Versiggia (Pavia), con usufrutto a Casella *Ernesta Maria* fu Domenico, ved. Casella *Paolo*, dom. a Montecalvo Versiggia (Pavia).	Come contro, con usufrutto a Casella *Maria Giuseppa Ernestina* fu Domenico, ved. di Casella *Angelo-Paolo*, dom. a Montecalvo Versiggia (Pavia).
Id.	147480	315 —	*Gaglieri* Angela fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Falconieri Maria-Antonia, ved. *Gaglieri* Augusto, dom. a Larino (Campobasso).	*Gallieri* Angela fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Falconieri Maria-Antonia, ved. *Gallieri* Augusto, dom. a Larino (Campobasso).
Id.	74610	63 —	Ballarè *Quirina* fu Quirico, minore sotto la patria potestà della madre Anselmi Antonietta, ved. di Ballarè Quirico, dom. in Novara.	Ballare *Quirica* fu Quirico, ecc., come contro.
Id.	192114	73,50	Ballarè *Quirina* fu Quirico, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	294368	791 —	Vincenzi Francesco di Luigi, dom. a Lagosanto (Ferrara), con usufrutto vitalizio a favore di Pinza *Anita* fu Francesco, moglie di Vincenzi Luigi, dom. a Porto Garibaldi.	Vincenzi Francesco di Luigi, dom. a Lagosanto (Ferrara), con usufrutto vitalizio a favore di Pinza *Teresa-Annita* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	123782	350 —	*Sorvilla* Concetta fu Vincenzo, moglie di Mozzillo Salvatore fu Marco, dom. in Orta d'Atella (Caserta).	*Sorvillo* Concetta, ecc., come contro.
Id.	327477	70 —	Colnaghi *Carlotta* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Crivelli Isabella, ved. Colnaghi, dom. a Castano Primo (Milano).	Colnaghi *Carolina*, ecc., come contro.
Id.	513867	12.463,50	Benassero Enrico fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Ravizza *Angelica*, ved. Benassero, dom. a Milano, con usufrutto a Ravizza *Angelica* fu Stefano, ved. Benassero, dom. a Milano.	Benassero Enrico fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Ravizza *Maria-Anna-Angelica*, ved. Benassero, dom. a Milano, con usufrutto a Ravizza *Maria Anna-Angelica*, ecc. come contro.
Id.	513863	12.463,50	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 aprile 1943-XXI

Il Direttore generale.

(1237)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata, in liquidazione, con sede in Licata (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 agosto 1937-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata, avente sede nel comune di Licata (Agrigento), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 3 luglio 1942-XX, con il quale il rag. Matteo Lauricella è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. dott. Giacomo del Guercio è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata, avente sede nel comune di Licata (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752, in sostituzione del rag. Matteo Lauricella.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 maggio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1550)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per l'ammissione di 250 allievi alla prima classe del corso regolare della Regia accademia aeronautica

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto 25 marzo 1941-XIX, n. 472, relativo all'ordinamento della Regia accademia aeronautica;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314 e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, numero 2111, e l'art. 87 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto il R. decreto 13 febbraio 1936-XIV, n. 448;

Visto il R. decreto 24 ottobre 1942-XX, n. 1666;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami, per l'ammissione di 250 allievi alla prima classe del corso regolare della Regia accademia aeronautica, che avrà inizio presumibilmente il 1° novembre 1943-XXII.

Gli allievi che saranno ammessi alla Regia accademia aeronautica assumeranno l'obbligo di arruolarsi all'atto dell'ammissione stessa, con la ferma di anni sei.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi i giovani di nazionalità italiana o che si trovino nelle condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, non appartenenti alla razza ebraica e che posseggano i seguenti requisiti:

1) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del 31 ottobre 1943-XXII;

2) siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio;

3) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di piloti di aeroplano;

4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia aeronautica;

5) non siano mai stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

6) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica ed appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità secondo il giudizio insindacabile del Ministero dell'aeronautica;

7) posseggano uno dei seguenti titoli di studio, rilasciato da una scuola Regia o pareggiata:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di abilitazione, rilasciato da un Regio istituto industriale;

e) diploma di abilitazione, rilasciato da un Regio istituto commerciale;

f) diploma di abilitazione, rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

g) diploma di licenza di un Regio istituto nautico.

Per la presentazione del titolo di studio vedi art. 4 e art. 5, n. 11.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero dell'educazione nazionale, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra menzionati.

A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni dei Regi agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti;

8) siano celibi o vedovi senza prole.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare, sotto l'osservanza delle condizioni di cui all'art. 2, gli arruolati di leva terrestre e marittima in possesso di nulla osta del Distretto militare o della Capitaneria di porto di appartenenza.

Possono altresì parteciparvi i militari alle armi nella Regia aeronautica nel Regio esercito, nella Regia marina e nella M.V.S.N. Per quelli, però, che siano in servizio nel Regio esercito, nella Regia marina, nella M.V.S.N., l'ammissione ed il conseguente trasferimento nella Regia aeronautica sono subordinati al preventivo nulla osta individuale delle rispettive Amministrazioni.

Art. 4.

La domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 8 e firmata, qualora l'aspirante non abbia compiuto il 21° anno di età o non rivesta la qualità di militare alle armi, dal padre o da chi esercita la patria potestà, dovrà pervenire direttamente al Comando della Regia accademia aeronautica di Caserta non oltre il 15 luglio 1943-XXI.

Essa deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e paternità del concorrente;

b) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

c) indirizzo esatto del candidato (via, numero, città e provincia).

Coloro che non si trovino in possesso del titolo di studio richiesto, hanno l'obbligo di esibire un certificato, rilasciato dal preside dell'istituto in carta legale e legalizzato dal Regio provveditore, attestante che essi dovranno presentarsi alla seconda sessione di esami per il conseguimento del diploma.

Se il candidato, dopo aver inoltrato la domanda e prima di essere chiamato alla visita medica o agli esami, cambia domicilio, deve tempestivamente comunicarlo al Comando della Regia accademia aeronautica di Caserta con lettera raccomandata. Tale comunicazione deve essere inviata il più sollecitamente possibile. S'intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso, quei candidati la cui presentazione a visita o alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato) di data posteriore al 10 marzo 1939, debitamente legalizzato;

2) documento comprovante la iscrizione al P. N. F. (costituito da un certificato in carta bollata da L. 6, rilasciato dal segretario o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della provincia a cui il Fascio appartiene) attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, e indicante l'anno, il mese ed il giorno della iscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, rilasciato in carta legale, dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero;

3) certificato di cittadinanza italiana legalizzato dal prefetto ovvero — qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile — dal presidente del Tribunale competente o dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il comune dal quale l'atto proviene; ovvero atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555;

4) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato;

5) copia dello stato di servizio per gli ufficiali o copia del foglio matricolare, regolarmente aggiornata per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati riconosciuti abili ed arruolati dai Consigli di leva ancorchè non abbiano prestato servizio militare, oppure certificato di iscrizione nelle liste di leva o esito di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano ancora arruolati dai Consigli di leva. Il certificato di esito di leva deve essere vistato, per confronto con i ruoli, dal comandante del Distretto;

6) certificato di stato civile legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

7) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune in cui il giovane ha il domicilio (o dal podestà dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi) legalizzato dal prefetto;

8) attestato sanitario, vistato dal podestà del Comune, dal quale risulti chiaramente che mancano nel gentilizio del candidato psicopatie, la epilessia, l'isterismo e la neuropatia a carattere spiccatamente ereditario, nè che si ebbero mai nel giovane crisi convulsive di qualsiasi genere nè anomalie del carattere;

9) atto di consenso, per i minorenni, del padre o, in mancanza di questi, della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore espressamente autorizzato oppure una dichiarazione del podestà del Comune che comprovi che il giovane si trova nella impossibilità di presentare il suddetto documento; se il giovane è emancipato dovrà presentare l'atto di consenso del curatore parimenti autorizzato;

10) fotografia recente (senza cartoncino) del concorrente, formato tessera (4 × 6) mezzo busto, su fondo chiaro, portante solo la dicitura del nome e paternità del concorrente, autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, oppure, se il candidato è in servizio militare, dal comandante del Corpo od ente dal quale egli dipende;

11) diploma originale del titolo di studio di cui al n. 7 dell'art. 2. Coloro che dovranno presentarsi alla seconda sessione di esami per il conseguimento della licenza hanno l'obbligo di esibire il diploma subito dopo la chiusura della detta sessione.

Tuttavia i candidati che non potessero esibire tale diploma potranno presentare un certificato in carta legale da lire 6, sul quale dovranno figurare le classifiche riportate nelle singole materie di studio, rilasciato dal capo dell'Istituto e legalizzato dal Regio provveditore, fermo l'obbligo di sostituire — a richiesta dell'Amministrazione — tale certificato con il relativo diploma originale.

Per i concorrenti provenienti dalle scuole militari, dovrà essere allegata dichiarazione del Comando della scuola, da cui risulti che il candidato ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima;

12) dichiarazione del padre o della madre o del tutore o del candidato stesso, quando sia maggiorenne e possa legalmente dimostrare di possedere in proprio, di accettazione dell'obbligo di corrispondere al Comando della Regia accademia aeronautica tutte le spese relative alla permanenza dell'allievo nell'Istituto.

I candidati che siano arruolati di leva terrestre o marittima o che si trovino in servizio militare nel Regio esercito o nella Regia marina o nella M. V. S. N. dovranno inoltre presentare un nulla osta che essi dovranno richiedere alle rispettive Amministrazioni militari specificando lo scopo della richiesta stessa.

Tutti i suddetti documenti dovranno essere redatti sulla prescritta carta legale e, tranne l'estratto dell'atto di nascita e il titolo di studio, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Per i concorrenti comunque in servizio militare o che provengono dalle scuole militari, le domande dovranno essere trasmesse per il tramite dei rispettivi Comandi, corredate dalla copia dello stato di servizio o dal foglio matricolare.

I concorrenti che dimostrino la loro qualità di militari alle armi oppure che dimostrino, mediante apposita dichiarazione rilasciata dall'autorità militare o civile, di risiedere in terre d'oltremare, potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al precedente art. 4, la sola domanda.

Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Comando della Regia accademia aeronautica entro il 30 agosto 1943-XXI. I concorrenti che risiedono all'estero potranno far pervenire, sempre nel termine di cui al precedente articolo, la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità consolare attestante che il concorrente stesso, alla data della domanda, risiedeva effettivamente all'estero. Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Comando della Regia accademia aeronautica entro il 30 agosto 1943-XXI.

E' in facoltà del Ministero dell'aeronautica di ammettere eccezionalmente al concorso stesso i cittadini italiani residenti all'estero o in terre d'oltremare o in zona di operazioni che, per circostanze dipendenti dall'attuale situazione, da comprovarsi mediante dichiarazione del Ministero degli affari esteri o dell'autorità competente, non abbiano potuto produrre entro il termine stabilito tutti i documenti prescritti.

Il Ministero si riserva di escludere dal concorso, in qualsiasi momento, in seguito al controllo dei documenti, quei candidati che, usufruendo delle suddette facilitazioni, non abbiano presentato la regolare documentazione entro i termini prescritti.

Qualora la chiamata agli esami avvenga prima che il candidato abbia fatto pervenire i documenti, la definitiva ammissione al concorso resta subordinata al riconoscimento della regolarità di tutti i documenti da parte del Comando della Regia accademia aeronautica: in caso contrario la chiamata si intenderà come non avvenuta.

La data di arrivo della domanda e dei documenti risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni, o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito: la mancanza o la irregolarità formale anche di uno solo dei documenti prescritti comporta l'esclusione del candidato dal concorso.

Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunte quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva di escludere dal concorso stesso o dalla nomina, senza addurne i motivi, coloro che a suo giudizio insindacabile non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 6.

I concorrenti, riconosciuti ammissibili, saranno sottoposti — presumibilmente nella seconda quindicina del mese di agosto 1943 — ad una visita psicofisiologica per l'accertamento della loro attitudine fisica al pilotaggio.

Contro il risultato di tale visita non è ammesso alcun ricorso.

Art. 7.

I concorrenti che avranno presentato domanda nel termine stabilito dal precedente art. 4, corredata dai prescritti documenti, e che saranno riconosciuti idonei nella visita psicofisiologica, verranno chiamati — a cura del Comando della Regia accademia aeronautica e con avviso personale — a sostenere un esame il quale consisterà in:

1) una prova scritta di composizione italiana (cultura generale);

2) una prova orale di matematica;

3) una prova orale facoltativa di lingue estere, limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: tedesca, inglese.

Il programma delle prove orali è indicato nell'allegato *A*) al presente decreto.

La somma dei voti riportati nelle prove obbligatorie costituirà la base per la formazione della graduatoria dei vincitori del concorso; a questa somma verrà eventualmente aggiunto un punto, qualora il candidato, nell'esame facoltativo di ogni lingua, riporti una votazione compresa fra 16 e 18 ventesimi e due punti qualora riporti una votazione superiore a 18 ventesimi.

Tuttavia, ai sensi del R. decreto-legge 19 febbraio 1940-XVIII, n. 563, gli allievi del Collegio aeronautico della G.I.L. di Forlì, che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica, avranno la precedenza assoluta al pari dei provenienti dalle

scuole militari e dagli Istituti dell'Opera nazionale figli degli aviatori, purchè abbiano conseguito l'idoneità agli esami di concorso.

La idoneità per tutti i concorrenti si intende conseguita quando abbiano riportato in ogni prova la votazione minima di 12 ventesimi.

A parità di merito si applicano le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive aggiunte ed estensioni.

A tale scopo i concorrenti avranno cura di allegare alla domanda gli appositi documenti in carta da bollo da L. 6, debitamente legalizzati.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo presumibilmente nei mesi di settembre e ottobre presso la Regia accademia aeronautica, dinanzi ad una Commissione nominata dal Ministero; è però facoltà del Ministero stesso — qualora il numero dei concorrenti lo richiedesse — di far svolgere la composizione italiana in altra sede od in sedi separate; in tal caso il tema sarà formulato dal Comando della Regia accademia ed inviato in busta sigillata al presidente od ai presidenti delle Commissioni di vigilanza, che trasmetteranno poi i lavori, in plico sigillato, al Comando della Regia accademia.

La correzione dei lavori, l'assegnazione dei punti di merito, lo svolgimento degli orali e la formazione della graduatoria saranno in ogni caso effettuati dalla Commissione unica di nomina ministeriale.

Al termine degli esami i candidati giudicati idonei e classificati nella graduatoria di merito nel limite dei posti a concorso verranno trattenuti presso la Regia accademia aeronautica.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo riterrà opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero degli idonei occorrenti per coprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Le spese per i viaggi di andata e ritorno per recarsi ai luoghi stabiliti per la visita medica e per gli esami (ad eccezione di quello relativo all'arruolamento per cui sarà concessa la riduzione del 50 % in 2ª classe) saranno a carico dei concorrenti.

Art. 9.

Il corso avrà la durata di tre anni accademici. Gli allievi che avranno superato alla fine del terzo anno gli esami finali di idoneità e conseguito il brevetto di pilota di aeroplano saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e immediatamente dopo saranno comandati a frequentare un corso di perfezionamento della durata di un anno. L'anzianità di grado di sottotenente decorre dalla data di ammissione alla 3ª classe.

Art. 10.

Le spese per l'ammissione e la permanenza degli allievi nella Regia accademia consistono in:

1) versamento di L. 2500 quale importo di primo corredo che verrà provvisto a cura dell'Istituto, delle quali, L. 1250 da pagarsi all'atto dell'ammissione e le rimanenti L. 1250 non oltre la fine del mese di gennaio successivo;

2) pagamento per ciascun anno di corso delle spese generali che ammontano a L. 750 pagabili in tre rate anticipate come segue: la prima all'atto dell'inizio dell'anno accademico, la seconda al 1° gennaio successivo e la terza al 1° aprile successivo;

3) pagamento delle spese straordinarie effettuate per conto dell'allievo (guasti, rotture, spese personali, libri scolastici, ecc.).

Durante i primi due anni di corso nulla è dovuto a titolo di retta.

Durante il terzo anno di corso gli allievi sono tenuti al pagamento di una retta annua di L. 3200.

Agli allievi del 3° corso, aspiranti ufficiali, l'ufficio amministrativo, sugli assegni dovuti, praticherà una ritenuta mensile di entità tale da coprire le spese di retta, spese generali e straordinarie che gli aspiranti devono all'Amministrazione.

Art. 11.

Entro i limiti dei fondi stanziati dal bilancio potranno essere concessi agli allievi della Regia accademia i seguenti benefici economici:

1) dispensa dal pagamento delle spese di primo corredo, nell'ordine, agli allievi del 1° anno del corso regolare orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, agli orfani dei militari e degli impiegati civili di ruolo della Regia aeronautica, dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, morti per causa di servizio;

2) dispensa dal pagamento delle spese generali agli allievi del 1° e 2° anno del corso regolare:

a) appartenenti alle categorie di orfani di cui al precedente n. 1;

b) figli di impiegati e dipendenti dello Stato, civili o militari, anche se pensionati, di qualsiasi grado, gruppo o categoria, compresi quelli delle aziende e servizi aventi ordinamento autonomo, nonchè degli impiegati e dipendenti, anche se pensionati, degli enti autarchici o parastatali che si trovino nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, art. 16, paragrafo 1, lettera *a*);

c) figli di coloro che pur non appartenendo al personale dello Stato e degli Enti suindicati, si trovino nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, art. 16, paragrafo 2, lettera *a*);

3) dispensa dal pagamento delle spese straordinarie agli allievi del 1° anno e del 2° anno del corso regolare appartenenti alle categorie di orfani di cui al precedente n. 1);

4) dispensa dal pagamento della mezza retta per benemerenze personali agli allievi del 3° anno del corso regolare classificati nel primo quinto dei promossi, considerando come unità l'enventuale frazione.

Gli allievi della prima e della seconda classe che ripetono l'anno per essere stati rimandati agli esami sono tenuti al pagamento della retta nella misura e con le modalità stabilite per gli allievi del 3° anno del corso regolare.

Qualunque beneficio di esenzione decade per quell'anno.

Per ottenere i suddetti benefici (ad eccezione del trattamento per meriti personali dell'allievo, che verrà conferito d'autorità) i genitori o i tutori dovranno far giungere al Comando della Regia accademia aeronautica, entro 30 giorni dall'avvenuta ammissione del concorrente, domanda in carta bollata da L. 8 diretta al Ministero dell'aeronautica.

Alle domande dovranno essere allegati i documenti in copia autentica giustificanti la chiesta concessione.

Roma, addì 9 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro*: FOUGIER

ALLEGATO *A*.

ESAME ORALE DI MATEMATICA.

TESI I.

a) Potenza ad esponente negativo - Equazioni e sistemi di 1° grado - Numeri reali assoluti e relativi - Calcolo dei radicali - Potenze ad esponente frazionario;

b) Grandezze proporzionali - Teorema di Talete - Costruzione del quarto proporzionale dopo tre segmenti assegnati - Poligoni simili;

c) Definizione e variazione delle funzioni circolari *seno, coseno, tangente* e *cotangente* - Espressione degli archi aventi una data funzione circolare.

TESI II.

a) Divisione di un polinomio per un binomio; regola di Ruffini - Equazioni di 2° grado - Discussioni della formula risolutiva dell'equazione di 2° grado - Somma e prodotto delle radici;

b) Costruzione del medio proporzionale fra due segmenti dati - Segmenti proporzionali nel cerchio - Divisione di un segmento in media ed estrema ragione;

c) Calcolo delle funzioni circolari degli archi di 18°, 30°, 36°, 45° e 60° - Relazione tra le funzioni circolari di un medesimo arco - Periodicità delle funzioni circolari.

TESI III.

a) Decomposizione di un polinomio di 2° grado in fattori di 1° grado - La regola dei segni di Cartesio - Equazioni fratte e irrazionali riducibili ad equazioni di 2° grado;
b) Misura dei segmenti, degli angoli e dei poligoni - Misura della circonferenza, del cerchio e delle loro parti - Posizioni reciproche di una retta e di un piano, di due rette e di due piani;
c) Riduzione degli archi al primo quadrante e al primo mezzo quadrante - Formule di addizione degli archi - Formule per la duplicazione degli archi.

TESI IV.

a) Equazioni biquadratiche - Sistemi di 2° grado;
b) Rette e piani perpendicolari - Diedri e loro sezioni normali - Piani perpendicolari;
c) Formule per la bisezione degli archi - Trasformazione di alcune somme o differenze di funzioni circolari in prodotti - Risoluzione di semplici equazioni e sistemi con funzioni circolari - Uso delle tavole trigonometriche.

TESI V.

a) Risoluzione di particolari sistemi di grado superiore al 2° - Risoluzione di semplici problemi geometrici con l'ausilio dell'algebra - Progressioni aritmetiche e formule relative;
b) Angoloidi e poliedri - Cilindro, cono, sfera e loro parti;
c) Relazioni fra gli elementi di un triangolo rettangolo o di un triangolo qualunque - Risoluzione dei triangoli.

TESI VI.

a) Cenno sulle potenze ad esponente reale - Equazione esponenziale - Logaritmi e loro proprietà fondamentali - Logaritmi decimali: uso delle tavole;
b) Figure simili nello spazio - Calcolo delle aree della superficie e dei volumi dei solidi più comuni;
c) Area di triangolo in funzione dei tre lati, o di due lati e l'angolo compreso, o di un lato e due angoli - Raggi dei cerchi circoscritto, inscritto ed ex-iscritti in un triangolo.
Durata della prova venti minuti.

PROVA ORALE FACOLTATIVA.

La prova orale facoltativa di lingua avrà la durata di quindici minuti per ciascuna lingua scelta dal candidato, il quale dovrà dar prova di essere perfettamente padrone della lingua stessa e cioè di saperla parlare correntemente.

N.B. — La prova scritta di composizione italiana (cultura generale) avrà la durata di quattro ore.

p. *Il Ministro*: FOUGIER

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1943-XXI
Registro n. 20 *Aeronautica, foglio n.* 151.

(1536)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte di alcuni concorsi banditi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

In relazione al punto 6° degli avvisi-programma approvati coi decreti Ministeriali nn. 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928 e 1929 in data 9 dicembre 1942-XXI, pubblicati sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 6 del 9 gennaio 1943-XXI, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi avranno luogo a Roma nei giorni appresso indicati:

Allievo ispettore ingegnere: 17 e 18 maggio 1943-XXI.
Assistente lavori edile: 19, 20 e 21 maggio 1943-XXI.
Assistente lavori elettromeccanico: 24, 25 e 26 maggio 1943-XXI.
Sorvegliante lavori: 27, 28 e 29 maggio 1943-XXI.
Capo tecnico di 3ª classe: 31 maggio-1 e 2 giugno 1943-XXI.
Sottocapostazione: 4 e 5 giugno 1943-XXI.
Alunno d'ordine delle stazioni: 13 giugno 1943-XXI

(1547)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Veduto il proprio decreto n. 3415/3ª del 15 febbraio 1943-XXI, con il quale si approvava la graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1940-XIX;
Veduto il decreto pari numero e data del precedente, con il quale si dichiarava vincitrice del concorso per il posto di ostetrica del comune di Crescentino la signora Brustia Bernardina;
Dato atto che la predetta ostetrica ha dichiarato di rinunciare al posto;
Veduti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso per la condotta di Crescentino l'ostetrica condotta Autino Angela.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il podestà di Crescentino, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Vercelli, addì 15 aprile 1943-XXI

Il prefetto: SANDONNINO

(1514)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.